Norme&TributiPlus

Il Sole 24 ORE

FISCO E CONTABILITÀ ▪ 20 novembre 2026

FREE

Revisori degli enti locali, contratto scritto dopo la Cassazione: le indicazioni operative di Ancrel

di Patrizio Battisti (*) - Rubrica a cura di Ancrel

La nomina del revisore dei conti da parte del consiglio comunale è sufficiente a instaurare il rapporto professionale con l'ente? È necessario un contratto separato oppure il requisito della forma scritta può risultare dalla deliberazione di nomina e dall'accettazione del professionista?

Sono gli interrogativi affrontati da Ancrel nella nota di approfondimento giuridico-operativo del 10 novembre 2026, predisposta a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 17450 del 2 giugno 2026.

La questione interessa direttamente gli enti locali e i revisori già in carica, poiché nella prassi il conferimento dell'incarico è spesso documentato dalla deliberazione consiliare e dalla successiva accettazione, senza un autonomo atto contrattuale.

La nota esamina gli effetti della pronuncia e indica le verifiche da svolgere, senza considerare automaticamente irregolari tutti gli incarichi privi di un contratto separato.

La controversia decisa dalla Suprema Corte riguardava il pagamento dei compensi richiesti da un revisore per l'attività svolta dopo l'estinzione della Comunità montana che lo aveva nominato e fino alla designazione del successore. La Corte d'appello aveva respinto la domanda anche per l'assenza di un contratto scritto. La Cassazione ha confermato la necessità della forma scritta, chiarendo che l'elezione da parte del consiglio costituisce una fase pubblicistica, mentre il rapporto tra revisore ed ente ha natura privatistica di lavoro autonomo. La deliberazione di nomina, dunque, secondo le indicazioni formulate dalla Corte, non coincide automaticamente con il contratto. La Corte infatti precisa che il rapporto si costituisce mediante la sottoscrizione del contratto di lavoro autonomo e considera la delibera un atto a valenza interna che vincola l'amministrazione a contrattare con il professionista prescelto.

Il punto centrale della nota consiste nella distinzione tra contratto scritto e documento contrattuale separato. Secondo la ricostruzione interpretativa proposta da Ancrel, la forma scritta potrebbe essere soddisfatta anche mediante più documenti tra loro collegati, purché risulti un accordo negoziale completo e inequivoco, senza che ciò costituisca una conclusione espressamente affermata dalla Cassazione nell'ordinanza n. 17450/2026. Si ritiene però che una semplice delibera di nomina seguita da una generica dichiarazione di accettazione non sia sufficiente a dimostrare la volontà contrattuale di entrambe le parti.

A sostegno di questa lettura, l'Associazione richiama l'ordinanza della Cassazione n. 4897 del 4 marzo 2026, relativa ai contratti della pubblica amministrazione, nella quale si riconosce che proposta e accettazione possono risultare da atti scritti collegati, purché esprimano un accordo inequivoco. Nella vicenda esaminata infatti la convenzione firmata dal professionista era allegata alla deliberazione con cui l'amministrazione aveva approvato l'incarico.

La nota richiama inoltre la sentenza del Consiglio di Stato n. 4662 del 24 maggio 2024 nella quale, richiamando l'articolo 1326 del Codice civile, viene riconosciuta la natura negoziale del rapporto che

si conclude con l’accettazione delle condizioni economiche proposte dall’ente.

Ancrel precisa quindi che l’eventuale sufficienza di più atti scritti collegati va valutata caso per caso, verificando contenuto, sottoscrizioni e competenza di chi manifesta la volontà dell’ente e ci sia prova della comunicazione dell’accettazione. Si tratta di una lettura sistematica delle pronunce richiamate, e non di un principio espressamente enunciato dalla Cassazione nell’ordinanza n. 17450/2026.

Per gli incarichi già conferiti Ancrel propone anzitutto una ricognizione documentale. Occorre controllare che la delibera identifichi il professionista e indichi durata, compenso e condizioni economiche e che l’accettazione sia scritta, sottoscritta e conforme alle condizioni deliberate; che vi sia prova della sua ricezione e che gli atti risultino tra loro collegati.

Va inoltre accertato che la volontà contrattuale dell’amministrazione sia riconducibile al soggetto competente, conservando in un unico fascicolo delibera, accettazione, allegati, comunicazioni e protocolli.

Se emergono difformità tra delibera e accettazione, occorre chiarirle per iscritto e verificare se sia stato raggiunto un effettivo accordo sulle condizioni dell’incarico.

La sola mancanza di una convenzione autonoma, sottolinea la nota, non giustifica affermazioni generalizzate sulla nullità dei rapporti. Al tempo stesso, lo svolgimento dell’attività e il pagamento dei compensi non sostituiscono di per sé la forma scritta.

Se gli atti non dimostrano con chiarezza l’accordo scritto, ente e revisore dovrebbero valutare, con il supporto dei competenti uffici, le modalità giuridicamente corrette per formalizzare il rapporto, tenendo presente che un nuovo documento non sana automaticamente eventuali carenze originarie della forma richiesta.

Per prevenire incertezze, per i nuovi incarichi, Ancrel suggerisce agli enti di predisporre una lettera di incarico che richiami espressamente la deliberazione consiliare e sia sottoscritta dalle parti secondo le rispettive competenze. La lettera deve rendere chiari i contenuti del rapporto, nel rispetto degli articoli 234, 235 e 241 del Tuel, compresa la determinazione del compenso nella deliberazione di nomina. È inoltre opportuno coordinare la formalizzazione del rapporto con la decorrenza del mandato triennale, che l’articolo 235 collega alla deliberazione e non alla data della firma del contratto.

Il valore della nota Ancrel è soprattutto operativo e indica un metodo concreto per verificare i rapporti esistenti e documentare correttamente quelli futuri. Dopo la pronuncia della Cassazione, la forma scritta va considerata un requisito sostanziale; la sua concreta osservanza richiede un accordo documentato e imputabile a entrambe le parti, non una semplice presunzione ricavata dalla nomina.

(*) Membro Giunta Nazionale Ancrel – Presidente Ancrel Lazio

PER SAPERNE DI PIÙ

Riproduzione riservata ©